



---

---

## Abusi edilizi in zone sismiche

---

### SOMMARIO

7.1 L'attività edilizia nelle zone sismiche. - 7.2 Le norme tecniche ed il Testo Unico sull'edilizia. - 7.3 Le azioni sismiche, la verifica delle strutture e delle fondazioni. - 7.4 Le sopraelevazioni e le riparazioni. - 7.5 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche. - 7.6 L'accertamento delle violazioni e la sospensione dei lavori. - 7.7 Le sanzioni penali, la natura giuridica dei reati e le sanzioni fiscali. - 7.8 Sanatoria ed effetti penali. - 7.9 Le deroghe alla normativa civilistica. - 7.10 Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione.

---

### 7.1 L'attività edilizia nelle zone sismiche

---

La prima norma che ha disciplinato compiutamente la materia è la **legge 2 febbraio 1974, n. 64** intitolata «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche». **L'evoluzione normativa**

Tale legge, al contrario delle precedenti succedutesi nel tempo, contempla criteri e principi generali per la progettazione, la verifica, l'esecuzione nonché il collaudo degli elementi strutturali dei fabbricati in zone sismiche, introducendo previsioni tecniche innovative quali, tra le più significative: *«l'effetto torcente e ribaltante prodotto dalle azioni sismiche orizzontali, la possibilità della verifica anche con il metodo degli stati limite, criteri più scientifici per il progetto e la verifica dei manufatti in muratura, il sistema costruttivo delle murature armate, il concetto del miglioramento sismico delle costruzioni esistenti»* (MONACO, PALMA, SALTTELLI).

Nel 1975, con decreto del 3 marzo, è stata emanata la prima normativa sismica attuativa della L. n. 64/1974, successivamente aggiornata con i

decreti del 3 giugno 1981, del 2 luglio 1981, del 19 giugno 1984, del 31 gennaio 1985, del 15 maggio 1985, del 20 settembre 1985, del 24 gennaio 1986 e del 16 gennaio 1996.

**L'OPCM 3274/2003**

Il riordino della normativa antisismica in Italia ha avvio nel 2003 con l'**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274**.

**Riclassificazione delle zone a rischio sismico**

L'**ordinanza riclassificò le zone a rischio sismico in Italia dividendo il territorio nazionale in quattro zone**; tale provvedimento sarebbe dovuto entrare in

vigore l'8 novembre 2004, ma così non fu in ragione di numerose proroghe succedutesi nel tempo.

Il 23 settembre 2005, nonostante non fosse entrata in vigore l'OPCM n. 3274, vennero pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove NTC, un provvedimento di oltre 400 pagine contenente la completa normativa italiana relativa alla progettazione degli edifici.

Anche in questo caso cominciò un periodo di 18 mesi di applicazione sperimentale durante il quale era possibile far riferimento alla vecchia normativa (legge 1086/1971 e legge 64/1974).

**Le Norme Tecniche per le Costruzioni e la disciplina transitoria**

**Il 4 febbraio 2008 venne poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale il D.M. 14 gennaio 2008 contenente le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni**

**ni**, la cui entrata in vigore era prevista per il 5 marzo 2008.

Le norme definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, le prestazioni richieste in termini di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio e di durabilità.

Le NTC del 23 settembre 2005 seguono lo stesso percorso dell'Ordinanza 3274/2003 e conseguentemente non entrano mai effettivamente in vigore, se non in modo facoltativo.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri fornisce indicazioni per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, con riferimento alle NTC.

**Il decreto Milleproroghe 248/2007**

Con la conversione in legge del **decreto Milleproroghe 248/2007** slitta al 30 giugno 2009 la fase transitoria delle nuove NTC.

Fino a tale data potevano applicarsi a scelta le nuove NTC del 14 gennaio 2008, quelle del 14 settembre 2005 e le norme previgenti.

Con la conversione in L. 14 febbraio 2009 del D.L. 207/2008 slitta al 30 giugno 2010 il regime transitorio delle NTC, consentendo per ancora un anno e mezzo l'applicazione facoltativa delle nuove NTC del 14 gennaio 2008, di quelle del 14 settembre 2005 e delle norme previdenti.

**Ulteriore proroga del regime transitorio delle NTC**

**A seguito degli eventi calamitosi in Abruzzo**, tuttavia, è stata approvata, il 23 giugno 2009, la legge di conversione del D.L. 39/2009, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma*".

Tale legge, all'art. 1 bis, ha previsto la sostituzione della dianzi indicata data del 30 giugno 2010 (per la fine del regime transitorio) con quella del 30 giugno 2009.

**Pertanto dal 1° luglio 2009 è operativo il solo D.M. 14 gennaio 2008** "*Norme tecniche per le costruzioni*".

La legge 2 febbraio 1974 n. 64 è stata, infine, recepita dal Testo Unico sull'edilizia (D.P.R. n. 380/2001) che disciplina la materia nella parte II, Capo IV.

## 7.2 Le norme tecniche ed il Testo Unico sull'edilizia

---

Nel paragrafo precedente è stata presa in considerazione l'evoluzione della normativa tecnica applicabile alle costruzioni realizzate in zone sismiche. Occorre a questo punto esaminare come la tematica è trattata dal Testo Unico sull'edilizia.

L'art. 52 del D.P.R. n. 380/2001, a cui fa rinvio il comma 1 dell'art. 83, fornisce una prima definizione del contenuto delle norme tecniche.

Queste specificano:

- a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la **progettazione**, l'**esecuzione** e il **collaudo** degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
- b) i **carichi** e **sovraccarichi** e loro **combinazioni**, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
- c) le **indagini sui terreni e sulle rocce**, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i **criteri generali** e le **precisazioni tecniche** per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
- d) la protezione delle costruzioni dagli **incendi**.

Tali norme tecniche sono emanate, anche per i loro aggiornamenti, dallo Stato (a cui quindi è conferita tale ulteriore funzione) con **decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti**, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.

Una definizione ancora più compiuta del contenuto delle norme tecniche si rinviene nell'art. 83 del D.P.R. n. 380/2001 a mente del quale le stesse definiscono:

- a) l'*altezza massima* degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
- b) le *distanze minime* consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
- c) le *azioni sismiche orizzontali e verticali* da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
- d) il *dimensionamento* e la *verifica* delle diverse parti delle costruzioni;
- e) le *tipologie costruttive* per le *fondazioni* e le *parti in elevazione*.

È tuttavia previsto un regime di deroga all'osservanza delle descritte N.T.C., **quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, e ciò principalmente per esigenza di salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei centri storici.**

L'art. 88 del D.P.R. n. 380/2001, in tal senso, prevede che le deroghe possono essere concesse dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, **previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.**

La possibilità di deroga, inoltre, deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.

### 7.3 Le azioni sismiche, la verifica delle strutture e delle fondazioni

---

Pur non essendo strettamente attinente l'oggetto del presente manuale, occorre svolgere alcune brevi riflessioni su aspetti di carattere puramente tecnico.

**La tipologia delle azioni sismiche** La norma prevede che in occasione di un evento sismico si generano diversi tipi di azioni a cui devono resistere i fabbricati, qualora correttamente progettati e costruiti (art. 85, D.P.R. n. 380/2001).

Anche in questo caso, significative modifiche ai criteri di calcolo previsti dal D.M. 16-1-1996, sono state introdotte dall'ord. P.C.M. n. 3274/2003.

In particolare, l'art. 85 del D.P.R. n. 380/2001 prescrive che:

- a) per le **azioni verticali**: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali, per le strutture di grande luce o di particolare importanza. Agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
- b) per le **azioni orizzontali**: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;

- c) per i **momenti torcenti**: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all'art. 83;
- d) per i **momenti ribaltanti**: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'art. 83.

La **verifica delle strutture** (art. 85, D.P.R. n. 380/2001) è effettuata tenendo conto della ripartizione delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

**L'attività di verifica: metodi e criteri**

Tali ultimi devono resistere alle possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.

Quanto alla **verifica delle fondazioni** dei manufatti, i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all'art. 83.

## 7.4 Le sopraelevazioni e le riparazioni

---

Prima di introdurre il tema del regime autorizzatorio degli interventi edilizi in zone sismiche, si incontrano, seguendo l'ordine logico sistematico voluto dal legislatore, le disposizioni in materia di attività aventi ad oggetto le **sopraelevazione** e le **riparazioni**.

Nessun problema sorge per l'identificazione del concetto di sopraelevazioni che, nel linguaggio comune come nella accezione giuridica del termine, sono **edificazioni sopra una costruzione già esistente della quale viene elevata l'altezza**.

**Gli interventi di sopraelevazione**

La possibilità di costruire sopra l'ultimo piano dell'edificio è, come noto, prevista dal codice civile con l'art. 1127, il quale stabilisce che il **proprietario dell'ultimo piano** di un edificio, come il **proprietario esclusivo di un lastrico solare**, possono, a determinate condizioni dettate dallo stesso articolo, «elevare nuovi piani o nuove fabbriche».

Dispone l'art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 che la sopraelevazione è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

- a) di un **piano negli edifici in muratura**, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia antisismica, contenuta anche nel D.P.R. 380/2001;

- b) in **edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti**, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del D.P.R. n. 380/2001.

L'autorizzazione è data previa *certificazione del competente ufficio tecnico regionale* che specifichi il **numero massimo di piani** che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'**idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico**.

#### Giurisprudenza

- Ai fini dell'individuazione della tipologia di un intervento edilizio, il **concetto di sopraelevazione si differenzia da quello di mero innalzamento**, dovendosi considerare che quest'ultimo, specie se modesto e inidoneo a determinare un incremento volumetrico, può risultare compatibile con la nozione di ristrutturazione «lieve», mentre non altrettanto può affermarsi nel caso di una sopraelevazione che sia inscindibilmente connessa all'incremento volumetrico in ragione di un rapporto di causa ed effetto e che sia quindi diretta all'accrescimento della cubatura di un fabbricato (T.A.R. Piemonte, sez. I, 19-11-2003, n. 1603).
- Titolari del *ius aedificandi*, nel caso di sopraelevazione o nuova fabbrica in un edificio di proprietà condominiale, sono unicamente i soggetti che hanno il potere giuridico di realizzare le predette costruzioni e, quindi, i soggetti indicati dall'art. 1127 c.c., ossia il **proprietario dell'ultimo piano** e il **proprietario esclusivo del lastrico solare** (Cons. Stato, sez. V, 21-11-2003, n. 7539).

**Gli interventi di riparazione** Più incerta e di difficile classificazione appare la definizione di interventi aventi ad oggetto la riparazioni degli edifici.

Si osserva infatti che non essendo tale concetto descritto in nessun articolo del testo unico sull'edilizia, questo, potenzialmente, abbraccia **tanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quanto quelli di recupero e risanamento conservativo, estendendosi anche al concetto di ristrutturazione edilizia**.

Fermo restando tale dubbio, prescrive l'art. 91 del D.P.R. n. 380/2001 che le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche nel rispetto dei criteri fissati dalle norme tecniche di cui all'art. 83.

### 7.5 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

---

Gli artt. 93-94-95 del D.P.R. n. 380/2001 sull'edilizia disciplinano il procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione ad effettuare lavori su **immobili ricadenti in zone sismiche** nonché le sanzioni penali previste nel caso di accertamento delle violazioni riconducibili al mancato rispetto delle norme di legge.

Più specificamente ai soggetti interessati ad intraprendere **attività di costruzione, di riparazione e sopraelevazione**, è fatto obbligo di dare **preavviso scritto allo sportello unico** affinché lo stesso provveda a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della Regione (art. 93, D.P.R. n. 380/2001)

**Obbligo di denuncia dei lavori e presentazione del progetto d'opera**

Nella richiesta deve essere indicato il domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere allegato il **progetto**, in doppio esemplare, **debitamente firmato** da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Quanto all'**attività dei geometri**, secondo costante orientamento giurisprudenziale, non può farsi rientrare nella nozione di «modeste costruzioni civili», per le quali sono abilitati alla progettazione i geometri a tenore dell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274, la realizzazione di una struttura in cemento armato dalle notevoli dimensioni (tre piani con fondamenta del tutto nuove), per di più localizzata in una zona sismica (Cons. Stato, sez. V, 30-10-2003, n. 6747).

Circa i **contenuti minimi del progetto**, questi vanno determinati dal competente ufficio tecnico della Regione.

In ogni caso il progetto deve essere esauriente per **planimetria, piante, prospetti e sezioni** ed accompagnato da una **relazione tecnica**, dal **fascicolo dei calcoli delle strutture portanti**, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una **relazione sulla fondazione**, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

La norma non distingue tra opere interne ed opere esterne, di natura precaria o non è tra opere principali e pertinenze ma prescrive il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione.

Al progetto, inoltre, deve essere allegata una relazione sulla fondazione nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

#### Giurisprudenza

— L'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, che riproduce sostanzialmente l'art. 17 della L. n. 64/1974, dispone che nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni o riparazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della Regione. **La normativa in questione è rivolta principalmente alla sicurezza delle abitazioni situate in zone sismiche ed è pertanto finalizzata, a salvaguardare l'incolumità pubblica.** Essa non distingue tra opere interne ed opere esterne, ma prescrive il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione (Cass. pen., sez. III, 2-2-2006, n. 4317).

IL COMUNE DI .....

**RILASCIA**

Al sig. .... nato a ..... il ..... e ivi residente in ..... alla via ..... n. ....

**PERMESSO DI COSTRUIRE**

per la realizzazione di ..... sull'area catastalmente in premessa indicata, sita in località ..... e delimitata a permesso di costruire.

I lavori di cui al presente permesso dovranno essere iniziati entro un anno data dal rilascio del presente permesso e ultimati entro i successivi tre anni dalla data di inizio. Eventuali difformità accertate pregiudicheranno il rilascio dell'autorizzazione di agibilità.

Il tecnico comunale  
.....

n.d.r.

Allo scopo di evitare che una costruzione autorizzata in un determinato momento venga realizzata quando la situazione ambientale ed urbanistica è mutata, l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che, nel permesso di costruire, siano fissati il **termine di inizio dei lavori** (non superiore ad un anno) e **quello di ultimazione degli stessi**, entro il quale l'opera deve essere agibile (non superiore a tre anni). Le leggi regionali, i regolamenti o i piani possono fissare termini inferiori.

**Inizio dei lavori**

La legge non specifica che cosa debba intendersi per "inizio dei lavori": tale nozione – secondo la giurisprudenza – deve intendersi riferita a *concreti lavori edilizi, la cui idoneità dimostri la reale volontà di dare corso all'opera autorizzata*.

In questa prospettiva i lavori non possono ritenersi iniziati quando consistano in livellamenti, sondaggi, generici sterri, nel tracciamento di piste o accessi provvisori, nella recinzione dell'area mediante fili metallici e nell'apposizione di cartelli e di insegne.

Per quanto riguarda la **decorrenza del termine annuale** per l'inizio dei lavori, l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che tale termine non può essere superiore ad un anno a far data dal rilascio del titolo, mentre l'art. 20 precisa che il rilascio del permesso di costruire coincide con la sua "emanazione".

È allora ragionevole far decorrere il termine decadenziale *dal momento in cui il richiedente viene informato, o comunque posto nelle condizioni di conoscere, che l'Amministrazione gli ha rilasciato il permesso di costruire richiesto*.

**Ultimazione dei lavori**

L'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 ricollega la nozione di *ultimazione dei lavori* al completamento dell'opera (senza ulteriori specificazioni). Il termine triennale di ultimazione decorre dalla data di inizio effettivo (e non da quella di rilascio o di notifica del permesso di costruire).

**Lavori non ultimati nel termine**

L'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 dispone (con norma regolamentare) che i lavori non ultimati nel termine stabilito possono essere realizzati previo **rilascio di nuovo permesso per la parte non ultimata**, *salvo che le opere da eseguire non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio dell'attività*.

L'amministrazione comunale non può ritenersi vincolata dal permesso precedentemente dato, poiché si trova di fronte ad un'istanza del tutto nuova, da esaminare in relazione alle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presentazione.



**VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO DI CANTIERE EDILE  
E NOMINA DI CUSTODE GIUDIZIARIO**

L'anno ....., addì ..... del mese di ....., in esecuzione del decreto di sequestro n. .... emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ..... Dr. .... in data ..... alle ore ..... il sottoscritto ufficiale di P.G. .... coadiuvato dagli Agenti di P.G. ....  
.....  
tutti appartenenti all'ufficio in intestazione, si sono portati in ..... località .....  
via ..... n. .... presso .....  
.....  
..... Qui, ottenuta la presenza del Sig.  
..... identificato mediante ..... nella sua qualità di .....

n.d.r.

Il sequestro preventivo risponde a finalità diverse da quelle del sequestro probatorio. Esso viene disposto, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., **quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.**

Il sequestro preventivo è disposto – con decreto motivato – dal giudice competente a pronunciarsi nel merito, a richiesta del pubblico ministero.

**Nel corso delle indagini preliminari**, quando non è possibile, **per la situazione di urgenza**, attendere il provvedimento del giudice, **il sequestro è disposto con decreto motivato del pubblico ministero.**

Negli stessi casi (situazione di urgenza), prima dell'intervento del pubblico ministero, **al sequestro possono procedere anche ufficiali di polizia giudiziaria**, i quali nelle 48 ore successive trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito.

Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto motivato, **entro 48 ore dal sequestro** se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria.

si è proceduto a renderlo edotto del provvedimento mediante consegna di copia. Prima di procedere il predetto viene informato della facoltà di farsi assistere da un difensore o altra persona di fiducia, avendone risposta: .....

Si è quindi proceduto al sequestro di .....

Nell'area del cantiere esistono i sotto elencati attrezzi e materiali: .....

Formulario . . . . .

Quanto in sequestro viene affidato in custodia giudiziaria a .....

..... il quale viene avvertito di mantenere tutto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria nello stesso stato in cui si trova, nonché delle pene comminate dal Codice penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia giudiziaria.

A quanto in sequestro sono stati applicati n. .... cartelli indicanti gli estremi del provvedimento e n. .... sigilli in piombo.

Da quanto sopra esposto viene redatto il presente Processo Verbale in quattro copie, che viene chiuso alle ore ..... con la sottoscrizione da parte degli interessati per trasmetterne una copia all'Autorità Giudiziaria competente, rilasciarne una copia nelle mani del custode Sig. .... e conservare le rimanenti copie agli atti del Comando di appartenenza.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il custode

L'Ufficiale di P.G.

Gli Agenti di P.G.

n.d.r.

**Contro il decreto di sequestro preventivo** emesso dal giudice possono proporre *richiesta di riesame*, anche nel merito, a norma dell'art. 324 c.p.p.: **l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.**

**In tema di riesame del sequestro preventivo**, va riconosciuta la legittimazione all'impugnazione in favore dell'indagato che, sebbene non sia proprietario del bene, ne abbia comunque la disponibilità; ed invero, l'interesse diretto ed attuale ai sensi dell'art. 568 c.p.p. sussiste quando vi sia la possibilità di ottenere un beneficio dalla rimozione del provvedimento impugnato, nella finalità di evitare che dalla misura derivino o possano derivare lesioni di un diritto o di una situazione giuridica comunque tutelata (Cass., sez. V, 21-1-1999).

La **perdita di efficacia** del sequestro avviene:

- a) se non è osservato il termine delle 48 ore per la convalida dello stesso, ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta (art. 321 c.p.p. comma 3 *ter.*). Copia dell'ordinanza deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate;
- b) con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad impugnazione (art. 323, comma 1).

Il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'art. 240 c.p.

La **revoca** del sequestro avviene a richiesta del pubblico ministero ovvero dell'interessato ed è immediatamente esecutiva quando risultino mancanti o qualora vengano successivamente a mancare le condizioni che ne legittimano l'applicabilità (art. 321 c.p.p., come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 12/1991).